Commissione programmazione economica, bilancio

A.S. 3396

Emendamento Relatori 1.1000, 2.1000, 3.1000 e relativi subemendamenti

26 luglio 2012 - ore 12

AS 3396

SUBEMENDAMENTO

Emendamento 1.1000

All'emendamento sono apportate le seguenti modifiche:

a) ove ricorrano le parole " da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento" aggiungere le seguenti: "e dalle centrali di committenza a prevalenza pubblica";

b) alla lettera a), apportare le seguenti modifiche:

   1) sostituire le parole "anteporre alle", con le seguenti: "dopo le";

   2) dopo le parole "I contratti stipulati", aggiungere la seguente: "inserire"

c) alla lettera d), al capoverso, quarto periodo, dopo le parole "sottoposti a condizione risolutiva" inserire le seguenti: "ovvero a condizioni di adeguamento"

Sen. Anna Bonfrisco

1.1000/1

A.S. 3396

SUB EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.1000

Alla lettera b), sostituire le parole . "devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese" con le seguenti: "devono essere tali da assicurare tendenzialmente alle piccole e medie imprese un'assegnazione minima del 23 per cento"

Sen. Vaccari

Sen. Garavaglia

1.1000/2

EMENDAMENTI AS.3396

Art.1

All'emendamento 1.1000, alla lettera d), al comma 7 ivi richiamato, sopprimere le parole da: "La presente disposizione non si applica" fino alla fine del periodo.

MASCITELLI

1.1000/3

AS 3396

EMENDAMENTO 1.100 RELATORI

SUB EMENDAMENTO

Alla lettera e), dopo le parole "legge 27 dicembre 2006, n. 296," sopprimere le parole "in caso di esercizio del diritto di recesso dell'aggiudicatario di cui al successivo comma 15"

BONFRISCO

Bonfrisco

1.1000/4

AS 3396

EMENDAMENTO 1.100 RELATORI

SUB EMENDAMENTO

Alla lettera e), dopo le parole "legge 27 dicembre 2006, n. 296," sopprimere le parole "in caso di esercizio del diritto di recesso dell'aggiudicatario di cui al successivo comma 15"

Legnini

Legnini

1.1000/5

AS 3396

EMENDAMENTO 1.100 RELATORI

SUB EMENDAMENTO

Alla lettera e), in fine, sopprimere le parole da "tali da determinare" fino alla fine del periodo.

BONFRISCO

Bonfrisco

1.1000/6

AS 3396

EMENDAMENTO 1.100 RELATORI

SUB EMENDAMENTO

Alla lettera e), in fine, sopprimere le parole da "tali da determinare" fino alla fine del periodo.

LEGNINI

1. 1000/7

AS 3396

Subemendamento all'emendamento 1.1000

Alla lettera e), al termine del periodo, dopo le parole "aggiudicatario della relativa procedura" inserire il seguente periodo:

"tale disposizione si applica fino al 30 giugno 2013 anche per le convenzioni scadute e non ancora rinnovate alla data di entrata in vigore della presente legge".

Bonfrisco

Bonfrisco

1. 1000/8

A.S. 3396

Subemendamento all'emendamento 1.1000

Alla lettera h), sostituire le parole: << alle stesse>> *con le seguenti:*<< esclusivamente a condizioni contrattuali migliorative rispetto alle>>

LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, PEGORER

Legnini

1.1000/9

A.S. 3396

SUB EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.1000

Dopo la lettera i), inserire la seguente:

<<i-bis): *Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

"25-*bis*. In relazione all'applicazione negli appalti riguardanti le forniture di merci o servizi, nonché le forniture di merci o servizi e le loro posa in opera, qualora la fattispecie prevista all'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, non sia espressamente prevista nei capitolati, alla stazione appaltante si applica una sanzione a titolo di danno alla produzione, commisurata ad una percentuale, stabilita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'importo a base d'asta. Il netto ricavo della sanzione è versato all'entrata dello Stato. Per l'aggiudicazione degli appalti suddetti il comma 3 dell'articolo 234 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, si applica alle forniture risultanti da merci o servizi che provengano al massimo per il 50% da paesi terzi ovvero in accordo a quanto indicato al comma 2 del medesimo articolo".>>

Sen. Vaccari

Sen. Garavaglia

1.1000/10

EMENDAMENTI AS.3396

Art.1

All'emendamento 1.1000, alla lettera m), al comma 26-bis ivi richiamato, sostituire le parole: "10 per cento" con le seguenti: "20 per cento" ed, in fine, sostituire le parole: "5 per cento" con le seguenti: "10 per cento"

MASCITELLI

Mascitelli

1.1000/11

A.S. 3396

SUB EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.1000

Alla lettera m), ultimo periodo, dopo le parole "anno 2011" inserire le seguenti "nonchè per la manutenzione di beni e servizi, da effettuarsi prioritariamente da imprese locali".

Sen. Vaccari

Sen. Garavaglia

1.1000/12

A.S. 3396

SUB EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.1000

Alla lettera m), ultimo periodo, dopo le parole "anno 2011" inserire le seguenti "nonchè per la manutenzione di beni e servizi,".

Sen. Vaccari

Sen. Garavaglia

1.1000/13

A.S. 3396

SUB EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.1000

Alla lettera m), ultimo periodo, dopo le parole "anno 2011" inserire le seguenti "nonchè per la manutenzione di beni e servizi,".

Sen. Vaccari

Sen. Garavaglia

1. 1000/14

1.1000

A.S. 3396

All'articolo 1, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, anteporre alle parole: "I contratti stipulati" le seguenti: "Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge," e sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488."

b) sostituire il comma 2, con il seguente: "All'articolo 2, comma 1-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese.""

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:

- all'articolo 37, comma 13, anteporre le seguenti parole: "Nel caso di lavori,";

- all'articolo 41, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale";

- all'articolo 75, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base.";

- all'articolo 133, comma 1, è aggiunto, dopo il primo periodo, il seguente: "Fermo rimanendo quanto previsto al periodo successivo nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale."

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 449 e comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le societa' inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e

per danno erariale."

e) sostituire il comma 14, con il seguente: "Fermo restando quanto previsto all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, Consip S.p.A. e le centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in caso di esercizio del diritto di recesso dell'aggiudicatario di cui al successivo comma 15, possono stipulare una convenzione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 avente durata fino al 30 giugno 2013,interpellando progressivamente gli operatori economici fino al terzo miglior offerente nelle originarie procedure ,a condizione -che siano offerte condizioni economiche migliorative tali da determinare il raggiungimento del punteggio complessivo attributo all'offerta presentata dall'aggiudicatario della relativa procedura.

f) sostituire il comma 15, con il seguente: "Con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sia possibile ricorrere le quantità ovvero gli importi massimi complessivi ivi previsti sono incrementati in misura pari alla quantità ovvero all'importo originario, a decorrere dalla data di esaurimento della Convenzione stessa, ove questa intervenga prima del 31 dicembre 2012 e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

g) al comma 16, sostituire le parole da "ferma restando" fino a "contrattuali" con le seguenti: "a decorrere dalla data di esaurimento della Convenzione originaria e solo se a tale data non sia già intervenuta da parte della medesima centrale di committenza la pubblicazione di una procedura di gara per la stipula di una Convenzione avente ad oggetto prodotti o servizi analoghi."

h) dopo il comma 16, inserire il seguente: "16 bis. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge 26 dicembre 1999, n. 488 è aggiunto infine il seguente periodo: "Le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente."

i) al comma 18, in fine, dopo le parole "delle pubbliche amministrazioni" aggiungere le seguenti parole: "nonché per le ulteriori attività che la medesima svolge in favore delle pubbliche amministrazioni, anche ai sensi del successivo comma 19. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, stipula apposite intese con le amministrazioni che intendano avvalersi del sistema informatico di eprocurement di cui al comma 17, per l'effettuazione delle procedure per le quali viene utilizzata la Consip S.p.A. in qualità di centrale di committenza."

l) al comma 26, sostituire le parole " 20 milioni" con le seguenti: " 25 milioni" e le parole: "35 milioni" con le seguenti: "30 milioni"

m) aggiungere in fine il seguente comma:

"26-bis. Al fine di concorrere alla riduzione degli oneri complessivi a carico dello Stato, i costi unitari per la manutenzione di beni e servizi, hardware e software, praticati da fornitori terzi, sono ridotti almeno del 10 per cento per il triennio 2013-2015 rispetto alle condizioni di miglior favore praticate dagli stessi fornitori a Sogei s.p.a. ovvero a Consip s.p.a. nell'anno 2011, anche mediante la rinegoziazione di contratti già stipulati. Nello stesso periodo i costi unitari per l'acquisizione di componenti ed apparecchiature hardware, le cui caratteristiche tecniche dovranno essere non inferiori a quelle acquisite nell'anno 2011, e di prodotti software, sono ridotti almeno del 5 per cento."

I RELATORI

AS 3396

Subemendamento all'art 2.1000

All'emendamento dei relatori 2.1000

prima della lettera a) inserire la seguente:
0a) al comma 1 dopo le parole : " degli enti pubblici non economici,» sopprimere le seguenti: «degli enti di ricerca,».

Sen. Cosimo Latronico

2.1000/1

SUBEMENDAMENTO
EM. 2.1000

AS 3396

Alla lett. a) premettere la seguente:
"0a)

[illegible] "Spending Review"
[illegible] pubbliche amministrazioni" al Comma 1 al secondo rigo dopo "..., degli enti pubblici non economici," inserire " , e le societa' inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta,"

Questo emendamento permetterebbe di includere tutte le Società pubbliche nella riduzione e revisione degli organici con una seria revisione della spesa, soprattutto per quanto riguarda i dirigenti ed i consulenti che hanno maturato i requisiti per il trattamento pensionistico permettendo anche un ricambio generazionale ai vertici aziendali e nuove possibilta' di inserimento al lavoro per i giovani.
Tale riferimento e', peraltro gia' presente nell'Art. 1 Comma 7, nell'Art. 3 Comma 10, nell'Art. 5 Comma 2 e 9.

Matteoli (MATTEOLI)

2.1000/2

AS 3396
Sub emendamento all'Emendamento 2.1000

all'emendamento 2.1000, alla lettera b), dopo le parole "gennaio 2013," *sostituire le parole* "sono rideterminate" con le seguenti "sono ridotte"

LEGNINI
MERCATALI
CARLONI
PEGORER

2.1000/3

A.S. 3396
Subemendamento all'emendamento 2.1000

Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
"b-bis) sopprimere il comma 4"

BASTICO

Bastico

2.1000/4

A.S. 3396

Subemendamento all'emendamento 2.1000

Dopo la lettera d), aggiungere la seguente:<< d-bis. Dalle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 19 milioni di euro per l'anno 2012 e a 37,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Tali risparmi di spesa sono destinati:

a) per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno 2012 e di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, al funzionamento dei Comites e dei CGIE;

b) per un ammontare pari a 8 milioni di euro per l'anno 2012 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, in favore degli interventi per il sostegno degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero;
d) per un ammontare pari a 3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, al rifinanziamento della cooperazione allo sviluppo di cui alla legge n. 49 del 1987;
e) per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, al rifinanziamento delle attività di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;

MICHELONI, LEGNINI, CARLONI, MERCATALI, PEGORER

2.1000/5

A.S. 3396

Subemendamento all'emendamento 2.1000

Dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-bis) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione e collocati in quiescenza."

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere il comma 9.

NEROZZI, INCOSTANTE, GHEDINI, PASSONI, TREU, ROILO, ADAMO, BLAZINA, LEGNINI, MERCATALI

2.1000/6

A.S. 3396
Subemendamento all'emendamento 2.1000

Sopprimere la lettera h).

MERCATALI, CARLONI, LEGNINI, PEGORER

Mercatali

2.1000/7

A.S. 3396
Subemendamento all'emendamento 2.1000

Sostituire la lettera h) con la seguente:
"h) sopprimere il comma 17 e al comma 18, sopprimere la lettera a)"

MERCATALI, CARLONI, LEGNINI, PEGORER

Mercatali

2.1000/8

A.S. 3396

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO

2.1000

Sopprimere la lettera i)

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

2.1000/9

A.S. 3396

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO

2.1000

Dopo la lettera i) inserire la seguente: i.bis) nel caso di trasferimento di sede, nell'ambito del piano di riordino dei tribunali e delle sedi distaccate, ai magistrati e al personale dipendente del Ministero di Grazia e Giustizia non sono riconosciute indennità di trasferta o disagio.

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

2.1000/10

A.S. 3396

SUB EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2.1000

Alla lettera i), in fine, aggiungere i seguenti commi:

20-quater bis): A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare l'importo netto di euro 5000 netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il trattamento di cui al periodo precedente sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare l'importo di euro 10.000 netti mensili. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma seguente.

20-quater ter): È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati a fronteggiare la fase di recessione ed a salvaguardare prioritariamente la sopravvivenza delle PMI. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalle riduzione di spesa di cui al comma precedente.

Sen. Vaccari

Sen. Garavaglia

2.1000/11

2.1000°

A.S. 3396

All'articolo 2, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al personale dell'Amministrazione civile dell'Interno le riduzioni di cui alle lett. a) e b) del comma 1 si applicano all'esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province di cui all'articolo 17, e, comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle percentuali ivi previste. Si applica quanto previsto dal comma 6 del presente articolo"

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In attuazione di quanto previsto dal presente comma, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono rideterminate le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, ed è ridotto il numero delle promozioni a scelta, esclusi l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di Finanza, il Corpo delle capitanerie di porto e il Corpo della polizia penitenziaria. Con il medesimo regolamento sono previste disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonché disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente."

c) al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per il personale della carriera diplomatica e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri, limitatamente ad una quota corrispondente alle unità in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alle riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 30 aprile 2013; sino a tale data trova applicazione il comma 6 del presente articolo."

d) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole "decreto legislativo n. 165 del 2001" aggiungere "avviate alla predetta data"

e) al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché il Ministero degli affari esteri, limitatamente agli uffici di livello dirigenziale generale, già oggetto di riduzione con il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95."

f) dopo il comma 10, inserire i seguenti:

"10-*bis*. Per le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non può essere incrementato se non con disposizione legislativa di rango primario.

10-*ter*. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per

il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.

g) dopo il comma 15, inserire il seguente:

"15-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "per le ipotesi di responsabilità dirigenziale", sono aggiunte le seguenti: ", nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale.""

h) al comma 17, sostituire le parole: "la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero di esame congiunto per le misure riguardanti i rapporti di lavoro" con le seguenti: "la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto" e al comma 18 sopprimere alla lett. a) le parole "preventiva o successiva".

i) dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

"20-bis. Per assicurare la funzionalità dell'assetto operativo conseguente alla riduzione dell'organico dirigenziale delle agenzie fiscali, possono essere previste posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in numero comunque non superiore ai posti dirigenziali coperti alla data di entrata in vigore della presente legge ed effettivamente soppressi, e in ogni caso non oltre 380 unità complessive, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle posizioni dirigenziali, detratta una quota non inferiore al venti per cento, e in ogni caso in misura non superiore a 13,8 milioni di euro, da affidare a personale della terza area che abbia maturato almeno cinque anni di esperienza professionale nell'area stessa; l'attribuzione di tali posizioni è disposta secondo criteri di valorizzazione delle capacità e del merito sulla base di apposite procedure selettive; al personale che ricopre tali posizioni sono attribuite un'indennità di posizione, graduata secondo il livello di responsabilità ricoperto, e un'indennità di risultato, in misura complessivamente non superiore al cinquanta per cento del trattamento economico attualmente corrisposto al dirigente di seconda fascia di livello retributivo più basso, con esclusione della retribuzione di risultato; l'indennità di risultato, corrisposta a seguito di valutazione annuale positiva dell'incarico svolto, è determinata in misura non superiore al venti per cento dell'indennità di posizione attribuita; in relazione alla corresponsione dell'indennità di posizione non sono più erogati i compensi per lavoro straordinario, nonché tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico del fondo, esclusa l'indennità di agenzia; il fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente è corrispondentemente ridotto in proporzione ai posti dirigenziali coperti ed effettivamente soppressi ai sensi del presente articolo.

20-ter. Al fine di accelerare il riordino previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, sino al 31 dicembre 2012 alle agenzie fiscali non si applica l'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nel caso in cui conferiscano incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi del comma 6 del citato articolo 19 a soggetti già titolari di altro incarico presso le predette Agenzie o presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

20-quater. I collegi dei revisori dei conti delle agenzie fiscali che incorporano altre amministrazioni sono rinnovati entro quindici giorni dalla data dell'incorporazione."

I RELATORI

EMENDAMENTI AS.3396

Art.3

All'emendamento 3.1000, alla lettera b), al comma 11-bis ivi richiamato, sopprimere le parole da: "Al fine di agevolare l'acquisto della proprietà da parte dei conduttori" fino alla fine del comma.

MASCITELLI

3.1000/1

All'emendamento 3.1000, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis). al comma 12, lettera a), capoverso *"L'Agenzia del demanio"*, dopo le parole: "di cui al comma 2, lettere a) e b), " sono inserite le seguenti: "avvalendosi delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,".

BONFRISCO

Bonfrisco

3.1000/2

A.S. 3396

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO

3.1000

Alla lettera c), capoverso 19.bis aggiungere infine: " le caserme militari di proprietà del ministero della difesa sono trasferite entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai comuni dove sono ubicate ."

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

3.1000/3

3.1000

A.S. 3396

All'articolo 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4,

- le parole "1° gennaio 2013", sono sostituite con le seguenti "1° gennaio 2015";

- dopo il primo periodo è inserito il seguente: "A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data";

- al terzo periodo, le parole: "alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di entrata in vigore del presente decreto"

b) dopo il comma 11, inserire il seguente:

"11-bis. In considerazione delle particolari condizioni del mercato immobiliare e della difficoltà di accesso al credito, al fine di agevolare e semplificare le dismissioni immobiliari da parte degli enti previdenziali inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il termine per l'esercizio da parte dei conduttori del diritto di prelazione sull'acquisto di abitazioni oggetto delle predette procedure non può essere inferiore a 120 giorni a decorrere dalla ricezione dell'invito dell'ente. I termini non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati, di diritto, di 120 giorni. Al fine di agevolare l'acquisto della proprietà da parte dei conduttori, l'eventuale sconto offerto dagli enti proprietari a condizione che il conduttore conferisca mandato irrevocabile e che tale mandato, unitamente a quelli conferiti da altri conduttori di immobili siti nel medesimo complesso immobiliare, raggiunga una determinata percentuale dei soggetti legittimati alla prelazione, spetta al conduttore di immobili non di pregio anche in assenza del conferimento del mandato; la predetta disposizione si applica anche alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto quando non sia già scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione."

c) dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

"19-bis. Il compendio costituente l'Arsenale di Venezia, in ragione delle caratteristiche storiche e ambientali, è trasferito in proprietà al Comune, che ne assicura l'inalienabilità, l'indivisibilità e la valorizzazione attraverso l'affidamento della gestione e lo sviluppo alla Società Arsenale di Venezia S.p.A., da trasformarsi ai sensi dell'art. 33 bis del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111. Le somme ricavate per effetto dell'utilizzo del compendio sono esclusivamente impiegate per la gestione e per la valorizzazione dell'Arsenale tramite la suddetta società. L'Arsenale è sottoposto agli strumenti urbanistici previsti per la città di Venezia e alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per le finalità del presente articolo, l'Agenzia del demanio procede alla perimetrazione e delimitazione del compendio e la consegna dello stesso alla società Arsenale di Venezia S.p.A.. Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze è definita, a decorrere dalla data del trasferimento, la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Venezia in misura equivalente alla riduzione delle entrate erariali conseguenti al trasferimento."

I RELATORI